

INFORMATIVA GENERALE WHISTLEBLOWING

segnalazione di illeciti aziendali

1. Premessa

La presente informativa è rivolta a tutti i soggetti che si rapportano contrattualmente con GB Bernucci S.r.l. e sono legittimati alla segnalazione di eventuali illeciti aziendali in cui fossero direttamente coinvolti o di cui fossero venuti a conoscenza, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla società.

L'informativa è messa a disposizione e a conoscenza dei potenziali interessati attraverso:

- pubblicazione sul sito aziendale: <https://www.gbbernucci.com/>
- affissione nella bacheca aziendale.

2. Canale di segnalazione

In ottemperanza agli obblighi di legge, GB Bernucci S.r.l. si è dotata di appositi canali interni per le segnalazioni di illeciti conformi alla Direttiva UE e al GDPR.

I canali di segnalazione devono intendersi di tipo interno ex. art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consentono l'invio di segnalazioni in forma scritta e orale.

La gestione del canale di segnalazione interna è affidata al **Gestore della segnalazione**, individuato in soggetti esterni appartenenti alla società Star S.r.l

A tal fine:

segnalazioni in forma scritta potranno essere inviate sul Portale on-line: Parrot Whistleblowing cui si accede mediante il seguente link <https://gbbernucci.parrotwb.app>

segnalazioni in forma orale

- tramite telefonata al Gestore delle segnalazioni, da effettuarsi in orario lavorativo, al seguente recapito telefonico: 3477882813;
- incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni: dovrà essere richiesto tramite lettera raccomandata da inviare all'indirizzo 22060 Cabiato (CO), Via Piave n. 22, all'attenzione del Gestore delle Segnalazioni GB Bernucci S.r.l. o tramite telefonata al Gestore delle segnalazioni al recapito telefonico 3477882813.

La segnalazione verrà tempestivamente gestita dal suddetto gestore della segnalazione, appositamente nominato e formato, per garantire la gestione del caso conformemente a quanto prescritto dalla normativa in materia.

3. Soggetti legittimati

Possono effettuare le segnalazioni:

- a) i lavoratori subordinati;
- b) i lavoratori autonomi;

- c) i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere per conto dell'azienda;
- d) i liberi professionisti e i consulenti;
- e) i volontari e i tirocinanti;
- f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito, collettivamente, i "Destinatari").

Gli anzidetti soggetti possono effettuare segnalazioni anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

4. Tipo di segnalazioni ammesse

Possono essere oggetto di segnalazioni comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai settori riportati nella Procedura Segnalazioni Whistleblowing;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori riportati nella Procedura Segnalazioni Whistleblowing.

SÌ 	NO 
• reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi; • frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione; • violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è	• sospetti; • lamentele personali del segnalante; • lamentele inerenti al rapporto di lavoro; • reclami inerenti ad attività di natura commerciale; • rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante; • conflitti interpersonali.

ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- adozione delle c.d. “pratiche abusive” (adozione di prezzi “predatori”, sconti target, vendite abbinate), contravvenendo alla tutela della libera concorrenza, per acquistare una posizione dominante sul mercato.

5. Iter procedurale per la segnalazione scritta attraverso Portale on-line: Parrot Whistleblowing

Il soggetto che intende fare una segnalazione scritta dovrà accedere al Portale on-line: Parrot Whistleblowing al seguente link <https://gbbernucci.parrotwb.app>. *Per le modalità di invio della segnalazione vedi **allegato 1)***.

6. Iter procedurale per la richiesta di colloquio diretto

Il soggetto che intende fare una segnalazione mediante incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni dovrà contattare telefonicamente o inviare una raccomandata ai recapiti indicati al punto 2.

*Per informazioni dettagliate circa la richiesta di incontro diretto si rinvia all'**allegato n.2)***.

7. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

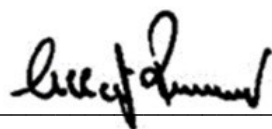
Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del D. Lgs. N. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

8. Osservanza del divieto di atti ritorsivi

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 24/2023 GB Bernucci S.r.l. osserverà il divieto di porre in essere qualsiasi atto ritorsivo nei confronti dei segnalanti.

Lì, 01.08.2024

Il Presidente del CdA



Allegati:

- 1) Istruzioni sulla piattaforma;
- 2) Istruzioni incontro diretto.

Sommario

1.	Riferimenti normativi	2
2.	Obiettivo e ambito di applicazione	3
3.	Definizioni	3
4.	I segnalanti (c.d. Whistleblowers)	4
5.	Oggetto della segnalazione	4
6.	Destinatario e Gestore delle Segnalazioni	6
7.	Contenuto della segnalazione	6
8.	Segnalazioni anonime	6
9.	Come effettuare una segnalazione	7
9.1	Canali di segnalazione interni	7
9.2	Segnalazione mediante canale esterno	8
9.3	Divulgazione pubblica	8
9.4	Denuncia all'Autorità giudiziaria	9
10.	Processo di Gestione della segnalazione mediante canali interni adottato dalla società	9
10.2	Analisi preliminare della segnalazione	10
10.3	Fase istruttoria	10
11.	Garanzie di riservatezza	12
12.	Privacy – trattamento dei dati personali	13
13.2	Limitazioni di responsabilità	14
13.3	Rinunce e transazioni	15
13.4	Misure di sostegno	15
13.5	Soggetti tutelati	15
13.6	Condizioni per la protezione	16
14.	Sistema sanzionatorio	16
14.1	Sanzioni disciplinari	16
14.2	Sanzioni amministrative pecuniarie	17
15.	Conservazione della documentazione	17
16.	Formazione e diffusione e pubblicazione della procedura	18

	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 00 del 23.07.2024
---	--	------------------------

1. Riferimenti normativi

FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING:

- D.Lgs. 24/2023, attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D.Lgs. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti;
- Legge 190/2012 (c.d. Legge Severino), disposizioni relative ai sistemi di whistleblowing applicabili al settore pubblico;
- Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che ha modificato il quadro regolatorio della Legge 179/2017 e del D.Lgs. 231/2001;
- Linee guida Confindustria, per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (ultimo aggiornamento: giugno 2021);
- Linee guida ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e relative FAQ e le principali delibere.

FONTI APPLICABILI IN MATERIA DI DATA PROTECTION:

- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che disciplina i principi e le norme a tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- D.Lgs. 196/2003 – Codice Privacy – armonizzato al GDPR dal D.Lgs. 101/2018 e le modifiche e integrazioni apportate al Codice dal D.L. 139/2021 (cd. “Decreto Capienze”), convertito, con modificazioni, dalla L. 205/2021, e dal D.L. 132/2021 (cd. “Decreto giustizia, difesa e proroghe”), convertito, con modificazioni, dalla L. 178/2021;
- I pareri, i provvedimenti e le ordinanze di ingiunzione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fra cui si ricordano, in particolare:
- Parere su uno schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. direttiva whistleblowing)- 11 gennaio 2023;
- Parere sullo Schema di Linee guida ANAC in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative

nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne-parere n. 304 del 6 luglio 2023.

2. Obiettivo e ambito di applicazione

Lo scopo della presente procedura è quello di garantire un ambiente di lavoro in cui i soggetti segnalanti (cfr. successivo par. 3) possano segnalare liberamente eventuali comportamenti illegittimi posti in essere all'interno della Società.

A tal fine, in attuazione al D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, la presente Procedura disciplina il processo di segnalazione di comportamenti illegittimi e definisce, pertanto, adeguati canali di comunicazione per la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle segnalazioni da chiunque inviate o trasmesse, anche in forma confidenziale o anonima.

3. Definizioni

Violazioni: comportamenti atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato meglio elencate al successivo paragrafo 5;

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'articolo 3, comma 1 o 2, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

Segnalazione o segnalare: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;

Segnalazione interna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna di cui all'articolo 4;

Segnalazione esterna: la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna di cui all'articolo 7;

Divulgazione pubblica o divulgare pubblicamente: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Persona segnalante: la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;

Facilitatore: una persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona

	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 00 del 23.07.2024
---	--	------------------------

acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

Seguito: l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate;

Riscontro: comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

Società: GB Bernucci S.r.l.

4. I segnalanti (c.d. Whistleblowers)

Le segnalazioni di cui alla presente procedura potranno essere effettuate, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023, da: a) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato; b) i lavoratori autonomi; c) i lavoratori e i collaboratori che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi; d) i liberi professionisti e i consulenti; e) i volontari e i tirocinanti; f) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (di seguito, collettivamente, i "segnalanti" o "whistleblowers").

Gli anzidetti soggetti possono effettuare segnalazioni anche:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

5. Oggetto della segnalazione

La presente procedura è volta a consentire la segnalazione di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente privato e che consistono in:

	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 00 del 23.07.2024
---	--	------------------------

- 1) Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai seguenti settori:
 - appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

Es. reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi
- 2) Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, di cui all'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Es. frodi, corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.
- 3) Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, par. 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Es. violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.
- 4) Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori di cui sopra.

Es. adozione delle c.d. "pratiche abusive" (adozione di prezzi "predatori", sconti target, vendite abbinate), contravvenendo alla tutela della libera concorrenza, per acquistare una posizione dominante sul mercato.

In ogni caso, il segnalante **non dovrà utilizzare** l'istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni di lavoro contro superiori gerarchici, per le quali occorrerà che egli si riferisca alla disciplina e alle procedure interne di competenza di altri organismi o uffici.

Rimangono ferme le disposizioni nazionali e dell'Unione Europea su:

- informazioni classificate,

- segreto professionale forense,
- segreto professionale medico,
- segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali,
- norme di procedura penale,
- autonomia e indipendenza della magistratura,
- difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica,
- esercizio dei diritti dei lavoratori.

6. Destinatario e Gestore delle Segnalazioni

In conformità agli artt. 4, 5 e 12 D.Lgs. 24/2023, la società ha individuato i Gestori delle Segnalazioni in figure esterne, appartenenti alla società Star srl, quali soggetti autonomi, specificamente dedicati e formati per la ricezione e la successiva gestione delle segnalazioni ed espressamente autorizzati a trattare i dati sensibili contenuti nella segnalazione (identità del segnalante e ogni altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità).

7. Contenuto della segnalazione

Il whistleblower dovrà fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle dovute e appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La segnalazione dovrà essere il più possibile circostanziata e, in particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Non sono meritevoli di tutela e, conseguentemente, non sono oggetto di esame, le segnalazioni basate su mere supposizioni e/o sospetti e/o voci e/o opinioni del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

8. Segnalazioni anonime

I canali di segnalazione istituiti da GB Bernucci S.r.l. non prevedono la possibilità di effettuare segnalazioni in forma anonima. Sono garantite solo segnalazioni riservate idonee a tutelare la riservatezza e l'idoneità del segnalante.

	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 00 del 23.07.2024
---	--	------------------------

9. Come effettuare una segnalazione

Il D.Lgs. 24/2023 prevede differenti modalità, per effettuare una segnalazione whistleblowing, in parte alternative tra loro, di seguito meglio descritte:

- canali di segnalazione interni-> canali di segnalazione attivati direttamente dalla società;
- canale di segnala esterna: Piattaforma ANAC-> utilizzabile al sussistere di determinate condizioni, in via residuale rispetto ai canali interni;
- divulgazione pubblica
- denuncia all'Autorità Giudiziaria

Indipendentemente dalla modalità di segnalazione scelta, deve essere garantita la riservatezza del whistleblower (cfr. successivo paragrafo 11) e saranno riconosciute e applicate le **misure di protezione** (cfr. successivo paragrafo 13) previste dal D.Lgs. 24/2023.

In particolare, GB Bernucci S.r.l., in quanto ente del settore privato, con una media di lavoratori superiore a 50, può procedere alle segnalazioni delle violazioni indicate nel precedente paragrafo 5 mediante: canale interno, canale esterno, divulgazione pubblica ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria.

9.1 Canali di segnalazione interni

Nel dettaglio, il Segnalante può scegliere, alternativamente, tra i seguenti canali di segnalazione interna:

1) canale di segnalazione in forma scritta:

Portale on-line: Parrot Whistleblowing cui si accede mediante il seguente link <https://gbbernucci.parrotwb.app> per le modalità di invio della segnalazione vedi **allegato 1.**

2) canale di segnalazione in forma orale

- Telefonata al Gestore delle segnalazioni, da effettuarsi in orario lavorativo, al seguente recapito telefonico: 3477882813;
 - Incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni: dovrà essere richiesto tramite lettera raccomandata da inviare all'indirizzo 22060 Cabiato (CO), Via Piave n. 22, all'attenzione del Gestore delle Segnalazioni GB Bernucci S.r.l. o tramite telefonata al Gestore delle segnalazioni al recapito telefonico 3477882813.
- Per le modalità di invio delle segnalazioni vedasi **allegato 2.**

Al fine della procedibilità e dell'ammissibilità della segnalazione, è necessario che la stessa provenga da un soggetto legittimato ad effettuarla; l'oggetto rientri tra gli ambiti di applicazione della disciplina; siano indicate le circostanze di tempo e luogo in cui si è verificato il fatto nonché una dettagliata descrizione dei fatti posti alla base della segnalazione.

	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 00 del 23.07.2024
---	--	-------------------------------

9.2 Segnalazione mediante canale esterno

Ai sensi degli artt. 6 e ss. del D.Lgs. n. 24/2023, l'ANAC attiva un canale di segnalazione esterna che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna, mediante il canale di segnalazione disponibile al seguente link: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!//#%2F> se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero non è attivo o non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 24/2023;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero la stessa determini un rischio di ritorsioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 24/2023, sul sito internet dell'ANAC è reperibile una sezione dedicata contenente le linee guida relative alla presentazione e alla gestione delle segnalazioni esterne.

9.3 Divulgazione pubblica

La persona segnalante potrà effettuare una divulgazione pubblica nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 24/2023, e cioè:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano esser occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Nel solo caso in cui il segnalante, al momento della divulgazione pubblica, riveli volontariamente la propria identità, verrà meno la sola tutela alla riservatezza, restando, in ogni caso, ferme le ulteriori misure di protezioni previste.

9.4 Denuncia all'Autorità giudiziaria

Le tutele di riservatezza e le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023 si applicano anche nel caso di denuncia all'Autorità giudiziaria e, quindi:

- nel caso in cui il whistleblower, in relazione ai fatti che possono configurare una violazione whistleblowing (cfr. precedente paragrafo 5), decida di presentare una denuncia (da sola ovvero in aggiunta alla segnalazione Whistleblowing) all'Autorità giudiziaria;
- nel caso in cui il whistleblower sia un pubblico ufficiale, anche qualora abbia effettuato una segnalazione interna o esterna, rimane obbligato, ai sensi degli artt. 331 c.p.p. e 361 e 362 c.p., a denunciare all'Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti.

10. Processo di Gestione della segnalazione mediante canali interni adottato dalla società

Le segnalazioni ricevute tramite il canale interno sono gestite dal team di Gestori delle Segnalazioni composto da soggetti autonomi, dedicati e specificamente formati.

Il processo per la gestione della segnalazione si articola nelle seguenti fasi, meglio descritte nei successivi paragrafi:

- ricevimento delle segnalazioni;
- analisi preliminare delle segnalazioni;
- fase istruttoria (accertamento delle segnalazioni);
- chiusura delle segnalazioni (con archiviazione oppure invio della segnalazione agli organi preposti interni o autorità giudiziarie per eventuali provvedimenti adottati).

10.1 Ricevimento della segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede alla protocollazione.

Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione, viene rilasciato, al segnalante l'avviso di ricevimento della segnalazione tramite piattaforma Parrot.

Sarà cura dell'utente segnalatore accedere al portale per verificare la presa in carico della segnalazione.

Segnalazione a soggetto non competente

Nel caso in cui la segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato alla ricezione e gestione della segnalazione, ed il segnalante abbia espressamente specificato che si tratta di una “segnalazione whistleblowing”, la segnalazione deve essere gestita in conformità alla normativa e, pertanto, deve essere immediatamente e, comunque, non oltre 7 giorni, trasmessa al soggetto competente.

Ugualmente, la segnalazione verrà trattata come “segnalazione whistleblowing” anche nel caso in cui tale caratteristica sia desumibile dal tenore della segnalazione stessa.

Diversamente, sarà gestita come una normale segnalazione e non verranno applicate le tutele in termini di riservatezza e protezione.

10.2 Analisi preliminare della segnalazione

Il Gestore delle Segnalazioni procede all’analisi preliminare della segnalazione, finalizzata a verificare la possibilità di avviare la successiva fase istruttoria oppure procedere all’archiviazione.

In particolare, la segnalazione non verrà presa in carico e sarà archiviata se:

- riguarda mere supposizioni e/o sospetti e/o voci e/o opinioni del segnalante e/o di eventuali terzi dal medesimo indicati o contenenti informazioni che il segnalante sa essere false;
- non ha ad oggetto fatti che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023;
- il suo contenuto non è preciso, circostanziato e verificabile;
- il whistleblower non rientra tra i soggetti legittimati a effettuare una segnalazione.

Dell’archiviazione e delle relative motivazioni, viene data comunicazione al segnalante tramite la piattaforma.

Qualora, invece, all’esito dell’esame preliminare, la segnalazione risulti ammissibile, si aprirà la successiva fase istruttoria.

10.3 Fase istruttoria

Il Gestore delle Segnalazioni è responsabile della fase istruttoria, durante la quale provvederà a:

- 1) avviare analisi specifiche, eventualmente coinvolgendo le funzioni aziendali interessate;
- 2) avvalersi, se necessario, di altre funzioni aziendali o di consulenti esterni alla Società tramite la richiesta di effettuare specifici audit;
- 3) concludere l’istruttoria in qualunque momento, se, nel corso dell’istruttoria medesima, fosse accertata l’infondatezza della segnalazione.

Nel corso della fase istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni potrà formulare richieste di integrazioni e chiarimenti al segnalante.

La metodologia da impiegare per le attività di verifica sarà valutata di volta in volta, scegliendo la tecnica ritenuta più efficace in relazione alla natura dell’evento e alle circostanze esistenti (interviste, analisi

	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 00 del 23.07.2024
---	--	------------------------

documentale, sopralluoghi, consulenze tecniche, ricerche su database pubblici, verifiche sulle dotazioni aziendali, ecc.).

Nello svolgimento delle attività di analisi e istruttoria, potrebbe emergere la necessità di avvalersi di strutture o funzioni aziendali di supporto ovvero del supporto di professionisti esterni specializzati.

In tal caso, il Gestore delle Segnalazioni dovrà trasmettere esclusivamente le informazioni rilevanti, omettendo tutto ciò da cui possa desumersi l'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte.

Nel caso in cui, all'esito della fase istruttoria, la segnalazione venga ritenuta manifestamente infondata, si procederà all'archiviazione della segnalazione medesima, con le relative motivazioni, dandone comunicazione al segnalante, tramite la piattaforma Parrot.

Qualora, invece, all'esito dell'istruttoria emerga un fumus di fondatezza della segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni si rivolgerà direttamente agli organi preposti interni ovvero agli enti/istituzioni esterne in ragione delle specifiche competenze.

Anche in tal caso, dovrà essere data apposita comunicazione al segnalante, tramite la piattaforma Parrot.

N.B. NON spetta al soggetto preposto alla gestione della segnalazione accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atto e provvedimenti dall'ente oggetto di segnalazione. Infatti, all'esito del suddetto procedimento, il Gestore delle Segnalazioni ha il compito di informare le Funzioni interne all'Ente al fine di suggerire delle misure volte a garantire che non si verifichino in futuro altre violazioni.

Facilitatore: Il segnalante, nel processo di segnalazione, può essere assistito da un facilitatore e cioè da una persona fisica, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante, che gli fornisce consulenza o sostegno.

In tal caso, l'assistenza del facilitatore deve essere mantenuta riservata (cfr. art. 2, comma 1, lett. h)) e, pertanto, si applicheranno anche al facilitatore le garanzie in termini di riservatezza previste dalla normativa con riguardo a:

- identità del facilitatore;
- attività di "assistenza" del facilitatore.

10.4 Chiusura della segnalazione

All'esito delle indagini, il Gestore delle Segnalazioni procede a dare l'ultimo riscontro al segnalante e alla successiva chiusura della segnalazione.

	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 00 del 23.07.2024
---	--	------------------------

Entro **3 (tre) mesi** dalla data di comunicazione dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni fornirà un riscontro al segnalante, informandolo, ad esempio, di:

- archiviazione;
- azioni intraprese per valutare la sussistenza dei fatti segnalati e dello stato avanzamento/esito delle indagini;
- avvio di una eventuale inchiesta interna e delle relative risultanze;

11. Garanzie di riservatezza

La procedura garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione (cfr. art. 4, comma 1 D.Lgs. 24/2023).

Per tale ragione, le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per darvi adeguato seguito.

Inoltre, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o gestire le segnalazioni espressamente autorizzate a tal fine (cfr. art. 12 D.Lgs. 24/2023).

In particolare, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 24/2023:

- nell'ambito di un eventuale procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'art. 329 del Codice di Procedura Penale.
- nell'ambito di un eventuale procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata sino alla chiusura della fase istruttoria.
- con specifico riferimento all'ambito disciplinare, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione fosse fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante fosse indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Nel caso di rivelazione dei dati riservati (qualora, quindi, sussistano le suddette circostanze eccezionali previste dalla normativa), è dato avviso alla persona segnalante, mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione.

	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 00 del 23.07.2024
---	--	------------------------

La violazione dell'obbligo di riservatezza costituisce, infatti, fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel caso in cui venga accertata tale violazione, Associazione Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC") applicherà al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 a 50.000,00 euro, ai sensi dell'art. 21 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 24/2023).

La medesima riservatezza è garantita anche per il caso di segnalazioni mediante canale esterno, infatti:

- i soggetti che ricevono la segnalazione tutelano l'identità delle persone coinvolte nella segnalazione e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante (cfr. art. 12, comma 7 D.Lgs. 24/2023);
- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e dagli artt. 5 e ss. D.Lgs. 33/2013 (cfr. art. 12, comma 8 D.Lgs. 24/2023).

In ogni caso, ferme restando le suddette garanzie di riservatezza, nelle procedure di segnalazione, sia interne che esterne, la persona coinvolta può essere sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte.

Si precisa, infine, che ulteriore elemento di tutela del segnalante è stato previsto dal Legislatore italiano tramite la definizione della portata dei diritti dell'interessato previsti dagli artt. 15-22 GDPR, in capo al soggetto segnalato. Infatti, attraverso l'art. 2-undecies del Codice Privacy è stato disposto che: "i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento qualora, dall'esercizio di tali diritti, possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l'illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio".

12. Privacy – trattamento dei dati personali

Il processo di segnalazione oggetto della presente Procedura è strutturato in modo da assicurare la conformità dello stesso al regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e ad ogni altra normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

13. Misure di protezione e divieto di ritorsione

La Società adotta le seguenti misure di protezione previste dagli artt. 16 e ss. D.Lgs. 24/2023, meglio descritte di seguito:

- 1) divieto di ritorsione;
- 2) limitazioni della responsabilità;

	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 00 del 23.07.2024
---	--	------------------------

- 3) invalidità di rinunce e transazioni sui diritti del whistleblower;
- 4) misure di sostegno.

13.1 Divieto di ritorsione

È vietata qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del segnalante, e cioè qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Protezione dalla ritorsione

Gli enti e le persone che hanno subito una forma di ritorsione possono:

1. presentare all'Autorità giudiziaria una domanda risarcitoria (art. 17, comma 3 D.Lgs. 24/2023);
2. comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di aver subito.

In tal caso, l'ANAC dovrà informare l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Gli atti assunti in violazione del detto divieto di ritorsione sono nulli.

L'eventuale licenziamento comminato a causa della segnalazione è nullo ed il lavoratore ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi:

- il risarcimento del danno,
- la reintegrazione nel posto di lavoro,
- l'ordine di cessazione della condotta posta in essere,
- la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

Nel caso in cui ANAC accerti la natura ritorsiva della misura, verrà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

13.2 Limitazioni di responsabilità

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 24/2023, non è punibile il soggetto segnalante che rivela o diffonde informazioni relative a violazioni:

- coperta da segreto diverso dalle informazioni classificate, dal segreto professionale forense e medico, dalla segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;

	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 00 del 23.07.2024
---	--	------------------------

- relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- offendono la reputazione della persona coinvolta o segnalata.

qualora sussistano **contemporaneamente** le seguenti circostanze:

1. al momento della rivelazione o diffusione, vi erano fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
2. la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. 24/2023

13.3 Rinunce e transazioni

Non sono valide le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno ad oggetto i diritti e le tutele previsti dal D.Lgs. 24/2023, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4 c.c.

13.4 Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenza su:

- . modalità di segnalazione,
- . protezione dalle ritorsioni,
- . diritti della persona coinvolta,
- . modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato

13.5 Soggetti tutelati

Le misure di protezione descritte nei precedenti paragrafi 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 si applicano a soggetti individuati dall'art. 3 D.Lgs. 24/2023 e cioè:

- . whistleblower (cfr. art. 3, comma 3);
- . facilitatori (cfr. art. 3 comma 5, lett. a);
- . persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legati a quest'ultimo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cfr. art. 3 comma 5, lett. b);
- . ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel suo medesimo contesto lavorativo e che hanno un rapporto abituale e corrente (cfr. art. 3 comma 5, lett. c).

13.6 Condizioni per la protezione

Le misure di protezione si applicano **indipendentemente** dalla modalità di segnalazione scelta dal whistleblower (segnalazione interna, segnalazione esterna, divulgazione pubblica ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria) e **indipendentemente** dai motivi che hanno indotto la persona a segnalare e a condizione che:

1. al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023;
2. le segnalazioni sono state effettuate in conformità al D.Lgs. 24/2023.

Ai sensi dell'art. 16, comma 4 D.Lgs. 24/2023, le misure si applicano anche in caso di segnalazione **anonima**, qualora:

- la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni;
- nonché nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata alle istituzioni, agli organi e organismi competenti dell'Unione europea in conformità alle condizioni per effettuare una segnalazione esterna, previste dall'art. 6 D.Lgs. 24/2023 e richiamate nel precedente paragrafo 9.

Esclusione

Le misure di protezioni **non** sono garantite e al segnalante sono irrogate sanzioni disciplinari qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tal caso, inoltre, verrà irrogata una sanzione disciplinare.

14. Sistema sanzionatorio

14.1 Sanzioni disciplinari

Nel caso di presenza di illeciti confermati, gli organi e le funzioni aziendali che risultano competenti in virtù dei poteri loro conferiti dallo Statuto, dalla normativa aziendale, dalla Legge e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicabile saranno gli unici soggetti deputati ad applicare provvedimenti disciplinari, laddove ritenuto opportuno.

Le sanzioni che compongono il sistema disciplinare sono individuate in base ai principi di proporzionalità ed effettività, all'idoneità a svolgere una funzione deterrente e realmente sanzionatoria.

Sono fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni riscontrate come infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente procedura.

Sono analogamente sanzionate anche tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante.

	PROCEDURA SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING	Rev. 00 del 23.07.2024
---	--	------------------------

Resta ferma la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

14.2 Sanzioni amministrative pecuniarie

Infine, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 24/2023, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica a chiunque violi le misure di protezione del segnalante (previste dal Decreto) le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 24/2023, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3, del D.Lgs. n. 24/2023, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

15. Conservazione della documentazione

I soggetti competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni assicurano, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 24/2023, la tracciabilità dei dati e delle informazioni e provvedono alla conservazione e archiviazione della documentazione prodotta, cartacea e/o elettronica, in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo stesso.

È garantita la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni in appositi archivi cartacei e informatici, in modo che sia assicurata la sicurezza e riservatezza.

Le segnalazioni e la relativa documentazione devono essere conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

I luoghi e/o le modalità di conservazione della suddetta documentazione devono essere idonei a garantire riservatezza, integrità, reperibilità e accessibilità da parte dei soggetti competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni.

16. Formazione e diffusione e pubblicazione della procedura

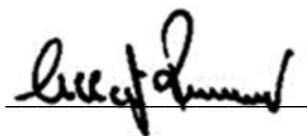
Le informazioni sulla presente Procedura sono rese accessibili e disponibili a tutti, rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro, nonché in una sezione dedicata del sito internet aziendale <https://www.gbbernucci.com/>.

Le informazioni sulla Procedura sono rese disponibili anche in fase di assunzione e in fase di uscita di un dipendente.

La formazione in materia di whistleblowing e, in generale, in merito alle disposizioni di cui alla presente Procedura, è, inoltre, inserita nei piani di formazione del personale previsti dalla Società in materia di compliance.

Milano, 01/08/2024

Il Presidente del CdA



Allegati:

- 1) Istruzioni sulla piattaforma;
- 2) Istruzioni incontro diretto.

Oggetto: Procedura Whistleblowing – Adozione portale Parrot Whistleblowing

GB Bernucci S.r.l. ha istituito un canale di segnalazione interno denominato “Parrot Whistleblowing”.

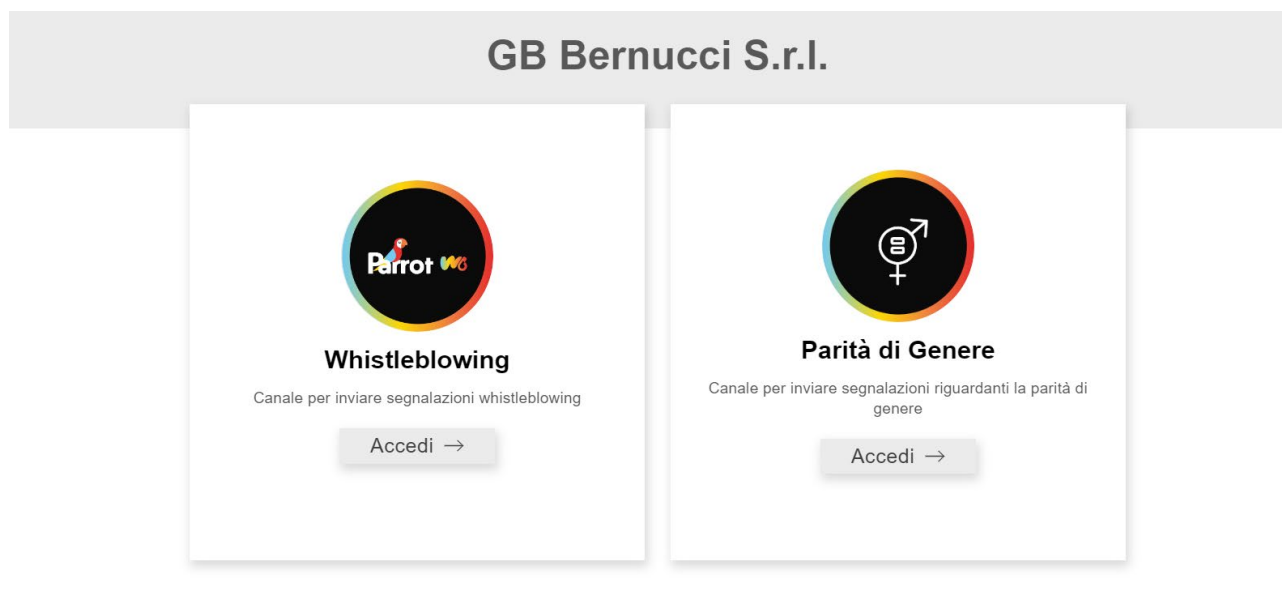
La presente comunicazione ha lo scopo di informarLa in merito alle modalità attraverso le quali potrà accedere al suddetto canale di segnalazione.

Modalità d’accesso

Le segnalazioni potranno essere inviate tramite l'utilizzo dell'apposito canale interno, raggiungibile digitando il seguente URL: <https://gbbernucci.parrotwb.app> messo a disposizione da GB Bernucci S.r.l.

Di seguito si indicano i passaggi necessari che l'utente segnalante dovrà seguire per poter finalizzare l'invio della segnalazione.

NB. Al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, si consiglia di effettuare la segnalazione utilizzando un dispositivo che non sia in alcun modo riconducibile alla realtà aziendale (asset aziendali di GB Bernucci S.r.l.) e di non utilizzare la connessione internet (via cavo o Wi-Fi) fornita da GB Bernucci S.r.l. Inoltre, al fine di garantire maggiore protezione alla tua riservatezza si consiglia di utilizzare sistemi quali “TOR Browser”.



GB Bernucci ha implementato una piattaforma con duplice canale: Whistleblowing e Parità di Genere.

L'utente segnalante, per poter inviare una segnalazione Whistleblowing dovrà cliccare sul pulsante “Accedi” del canale dedicato.

In particolare, una volta cliccato sul pulsante si aprirà la seguente schermata:



Whistleblowing

Canale per inviare segnalazioni whistleblowing

Invia una segnalazione

[Informativa privacy art. 13 GDPR](#)

☐ Presa visione informativa privacy

Vuoi effettuare una segnalazione? →

Hai già effettuato una segnalazione?

Monitora la tua segnalazione inserendo il codice univoco generato alla prima segnalazione. Entro 7 giorni dall'invio della segnalazione dovresti ricevere una comunicazione di presa in carico a cui seguirà l'eventuale riscontro alla segnalazione, come previsto dalla procedura di segnalazione. Ti ricordiamo di conservare il codice in un posto sicuro.

XXXX XXXX XXXX XXXX XX

[Accedi alla segnalazione](#)

Per effettuare una segnalazione l'utente segnalante dovrà, a seguito di presa visione dell'informativa, cliccare sul pulsante "Vuoi inviare una segnalazione?". L'utente verrà informato con apposito disclaimer di prendere visione della "Procedura Whistleblowing" adottata da GB Bernucci S.r.l. Successivamente l'utente sarà quindi indirizzato alla pagina riportante il questionario di segnalazione per poter procedere con l'invio della segnalazione stessa.

Questionario di segnalazione

Inserisci la tua segnalazione

Nome e Cognome

Oggetto della segnalazione

Messaggio

Inserisci un allegato

Nessun file selezionato

[Scegli file](#)

Invio segnalazione:

Premendo su "Invia segnalazione", il sistema restituirà un codice di n. 18 caratteri rappresentante il **token** utile a monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione.

(NB. La custodia del token è a cura dell'utente segnalante, si suggerisce di conservarlo in luoghi sicuri propri fuori dai sistemi aziendali. In caso di smarrimento del token non sarà più possibile accedere alla specifica segnalazione e l'utente dovrà inviare una nuova segnalazione).

	ALL 1. - Istruzioni sulla piattaforma_GB Bernucci Procedura Segnalazione Whistleblowing	Pag.: 3 di 3
---	--	--------------



Monitoraggio segnalazione:

Per consultare lo stato di avanzamento della segnalazione, l'utente segnalatore dovrà inserire il token ricevuto nella sezione *"Hai già effettuato una segnalazione"* nel canale dedicato e cliccare su *"Accedi alla segnalazione"*.



Verifica dello stato di avanzamento della segnalazione

Di seguito vengono riportati i tre principali stati della segnalazione:

1. **Presa in carico:** sarà cura dell'utente segnalante accedere alla piattaforma (utilizzando il token) verificare lo stato di *"presa in carico"* della segnalazione che dovrà avvenire entro n. 7 (sette) giorni dal ricevimento della segnalazione;
2. **Riscontro della segnalazione:** entro n. 3 (tre) mesi dalla data di comunicazione di presa in carico o, in mancanza di tale avviso, della scadenza del termine di n. 7 (sette) giorni dall'invio della segnalazione, verrà fornito un riscontro all'utente segnalante da parte del Gestore delle Segnalazioni informandolo delle azioni intraprese;
3. **Chiusura della segnalazione:** all'esito delle indagini, il Gestore delle Segnalazioni procederà a dare un ultimo riscontro all'utente segnalante e a chiudere la segnalazione stessa.

Premessa – in generale sulla segnalazione mediante il canale in forma orale dell'incontro diretto

Su richiesta del segnalante è possibile fissare un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni al fine di rendere oralmente la segnalazione.

Anche con tale modalità di comunicazione saranno garantite al segnalante le tutele di riservatezza e le misure di protezione previste dal D.Lgs. 24/2023.

Richiesta dell'incontro

L'incontro diretto può essere richiesto mediante Raccomanda indirizzata a:

all'attenzione dei Gestori delle Segnalazioni di GB Bernucci S.r.l. 22060 Cabiato (CO), Via Piave n. 22.

Al fine di garantire la riservatezza del richiedente, saranno necessarie tre buste chiuse:

- la prima, con i dati identificativi del richiedente ed i recapiti a cui essere successivamente contattato;
- la seconda, con la richiesta di incontro diretto;
- la terza busta, all'interno della quale dovranno essere inserite le due buste anzidette.

La busta esterna, oltre a indicare l'indirizzo del destinatario, deve anche indicare a chiare lettere:

"riservata – segnalazione Whistleblowing"

Solo in tal caso, infatti, si rende immediatamente evidente a chiunque riceva il plico (anche nel caso in cui venga, erroneamente, recapitata a soggetto non competente), che la comunicazione dovrà essere gestita in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023, nel rispetto delle tutele di riservatezza e delle misure di protezione.

Ricevuta la richiesta di incontro diretto, il Gestore delle Segnalazioni comunicherà al richiedente, ai recapiti forniti con la richiesta di incontro diretto, **data, ora e luogo dell'incontro**.

Richiesta dell'incontro Diretto tramite numero telefonico

In alternativa la richiesta di incontro può avvenire, in orario lavorativo, al numero telefonico:

3477882813

Incontro diretto

Durante l'incontro diretto, previa presentazione dell'apposita informativa, verrà acquisita la segnalazione, verbalizzata e archiviata a cura del Gestore delle Segnalazioni.